



Reggio Emilia

#LOSPORT
CHE CREA

*Regolamento
Giustizia
Sportiva*



**NUOVA
STAGIONE**
2019-2020





SOMMARIO

Premessa	4
Art. 1 - Norme di comportamento	4
Art. 2 - Criteri di responsabilità Società sportive, tesserati, capitani.....	5
Art. 3 - Convenzioni con le federazioni sportive	5
Art. 4 - Irrilevanza della mancata conoscenza	5
Art. 5 - Criteri di irrogazione delle sanzioni.....	6
Art. 6 - Elenco delle sanzioni disciplinari.....	6
Art. 7 - Ammonizioni	8
Art. 8 - Norme di integrazione dei provvedimenti disciplinari.....	9
Art. 9 - Perdita della gara	9
Art. 10 - Rinunce o ritiri dalle gare	12
Art. 11 - Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione	13
Art. 12 - Efficacia del provvedimento disciplinare	13
Art. 13 - Sospensione cautelare	15
Art. 14 - Deroghe speciali	15
Art. 15 - Espulsioni e ammonizioni.....	15
Art. 16 - Circostanze aggravanti e attenuanti	16
Art. 17 - La riammissione.....	16
Art. 18 - Violazione di natura associativa	16
Art. 19 - Verbalizzazione degli atti istruttori	16
Art. 20 - Obbligo di trasmissione degli atti.....	16
Art. 21 - Fasi finali.....	17
Art. 22 - Osservazioni scritte	17
Art. 23 - Rapporto arbitrale e documenti assunti dalle commissioni giudicanti	17
Art. 24 - Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari	18
Art. 25 - Non impugnabilità delle sanzioni.....	18



Art. 26 - Gli organi giudicanti	18
Art. 27 - Esercizio dell'azione	19
Art. 28 - Instaurazione del provvedimento d'ufficio	19
Art. 29 - Termini per l'adozione di provvedimenti disciplinari	19
Art. 30 - Titolarità	19
Art. 31 - Ricorso avverso la regolarità della gara	20
Art. 32 - Reclami verso le delibere del Giudice Sportivo.....	20
Art. 33 - Modalità dell'invio dei reclami alla Commissione provinciale giudicante.....	21
Art. 34 - Non sanabilità delle irregolarità.....	21
Art. 35 - Rinuncia al reclamo	22
Art. 36 - Divieto di aggravare	22
Art. 37 - Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentrazione	22
Art. 38 - Termini per le delibere della Commissione provinciale giudicante.....	22
Art. 39 - Controdeduzioni e memorie illustrative	23
Art. 40 - Principio della difesa	23
Art. 41 - Autorità competente a ricevere l'atto di appello	23
Art. 42 - Sospensione dell'esecuzione.....	23
Art. 43 - Modalità e termini dell'atto di appello	23
Art. 44 - Validità del regolamento.....	24
Art. 45 - Provvedimenti a carico di tesserati.....	24
Art. 46 - Provvedimenti nei confronti di società	26



Premessa

La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento viene inserito sul sito internet del Comitato di Reggio Emilia (www.csire.it), insieme alle normative riguardanti le singole discipline sportive, prima dell'inizio dell'attività agonistica e pertanto si intende tacitamente accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina).

I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dalla Direzione Tecnica nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Reggio Emilia. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza nazionale, peraltro visibile in internet a tutte le Società interessate. Si fa altresì presente che i regolamenti sono editi a partire da settembre 2019 e quindi eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse successivamente, dovranno essere oggetto di consultazione in internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti alla Direzione Tecnica provinciale.

L'albo contenente i provvedimenti espressi dai Giudici sportivi si intende aggiornato al giovedì di ogni settimana alle ore 19.00.

Art. 1 - Norme di comportamento

- a) Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.
- b) Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi. La non presentazione alla convocazione, non implica obbligatoriamente la determinazione di un nuovo incontro e tale accorgimento è valido anche in caso di ricorso.
- c) Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, provvederà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente, a norma di Statuto e Regolamento Organico, per i provvedimenti di natura associativa. Analogamente alcuni gravi comportamenti riscontrati a seguito di

pubblicazioni lesive per il CSI sui Social Network, causeranno sospensioni di tesserati (inizialmente cautelative) e inibizioni/ammende nei confronti di tesserati/Società definitive, con istruttoria promossa dal Procuratore Associativo.

- d) La competenza degli organi di Giustizia Sportiva è limitata alle Società e ai loro tesserati. Sono esclusi dalle competenze della Giustizia Sportiva gli arbitri e giudici di gara del CSI, per i quali è vigente un'apposita normativa arbitrale.

Art. 2 - Criteri di responsabilità Società sportive, tesserati, capitani

- a) Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.
- b) Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
- c) Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo intendendosi per tale anche il campo neutro sia su quello di Società avversarie. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. Il mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni.
- d) Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto. Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano, di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

Art. 3 - Convenzioni con le federazioni sportive

La partecipazione alle attività sportive del CSI da parte di Società affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale o ad altro Ente di Promozione Sportiva è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il CSI e le Federazioni Sportive nazionali e tra il CSI e gli altri Enti di Promozione Sportiva. La medesima disposizione si applica anche agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 4 - Irrilevanza della mancata conoscenza

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comitato di Reggio Emilia (www.csire.it) e quindi, di fatto, conosciuto da tutte le Società sportive che si sono affiliate.

Art. 5 - Criteri di irrogazione delle sanzioni

- a) Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e della entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo, possono prendere in considerazione ai predetti fini anche le osservazioni scritte, nonché esposti, memorie e note in forma scritta presentati dalle parti interessate alla gara. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagine che ritengono utili ai fini della Giustizia.
- b) Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare, devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verifica del fatto, il grado della colpa, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad 1 anno.
- c) L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.
- d) Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
- e) È fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare d'ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività pari o superiore ai 3 (tre) mesi. In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione, è prevista un'unica convocazione successiva.
- f) È opportuno specificare fin d'ora che qualunque disattenzione alle norme sulla regolare partecipazione di tesserati in gara, provoca sempre l'inibizione dei responsabili, l'ammenda prevista e, in alcuni casi, le penalizzazioni tecniche.

Art. 6 - Elenco delle sanzioni disciplinari

Società sportive

Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Diffida
- Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni nazionali
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro, non nel Comune di residenza o sul campo della Società avversaria
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara: 0-3 calcio a 11, 0-4 nel calcio a 7, 0-6 calcio a 5, 0-3 pallavolo, 0-20 pallacanestro o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole
- Penalizzazione di uno o più punti in classifica (può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva)
- Retrocessione all'ultimo posto in classifica
- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
- Esclusione dalla classifica finale
- Estromissione dal Campionato, Torneo o manifestazione

- Esclusione automatica per raggiunto limite di infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente.
- Non ammissione od esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

Tesserati atleti

I tesserati atleti sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Cartellino Blu/Espulsione temporanea (nei casi previsti dai regolamenti tecnici di gioco)
- Squalifica per una o più giornate di gara come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento con l'avvertenza che le squalifiche possono essere espresse a tempo e tengono conto di eventuali sospensioni temporali dell'attività ufficiale.
- Squalifica o inibizione a tempo fino a 4 anni per coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino a 2 anni per coloro di età inferiore, come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento.
- Le inibizioni a tempo tengono conto dei periodi di inattività sportiva del CSI Reggio Emilia. Per gli sport individuali, sono possibili le sanzioni riguardanti la non assegnazione del titolo sportivo, la revoca dello stesso e la non ammissione o partecipazione a determinate manifestazioni.
- Le squalifiche ad atleti possono essere corredate ad ammenda alla Società, laddove il comportamento di un tesserato (anche dirigente) sia stato oggetto di provvedimento con grave valenza di tipo educativo od etico.

Dirigenti

I Dirigenti possono essere sanzionabili con inibizione a tempo dall'attività sportiva e la loro inibizione è estesa a tutta l'attività sportiva di Comitato, salvo precisazione contraria in delibera.

Il tesserato inibito in tal senso, non può svolgere alcuna attività fino al completo scontare della squalifica. Non può peraltro svolgere attività di giocatore. In caso di impiego di dirigente già inibito, sarà prolungata l'inibizione dello stesso e sarà anche inibito il dirigente responsabile, firmatario della lista. In questo caso, è possibile la squalifica del capitano, in mancanza di dirigente perseguibile. L'inibizione a Dirigenti, in presenza di delibera standard, deve sempre intendersi riguardante esclusivamente l'attività sportiva; infatti, il Giudice sportivo limita il suo intervento solo a questo aspetto societario.

Il CSI Reggio Emilia obbliga alla presenza di almeno un Dirigente maggiorenne in panchina e l'espulsione dello stesso non può permettere, nelle categorie fino ad Under 12 compresa, l'assenza di Dirigente responsabile in campo, nonostante l'espulsione. In questo caso l'arbitro comunicherà l'espulsione al Dirigente e lo lascerà in campo, privandolo dei compiti tecnici (cambi, rapporti con l'arbitro ed ufficiali di tavolo, disposizioni varie, ecc.) e permettendogli di mantenere esclusivamente la responsabilità istituzionale della squadra in campo.

Note supplementari

- a) Non potendosi sempre valorizzare correttamente la quantità dei periodi di sospensione per squalifiche a tempo, a seguito di possibile attività in giorni consecutivi, nel momento in cui le stesse sono irrogate, il Giudice di prima istanza può rivedere il provvedimento, su esposto delle parti, a seguito di accertamenti che dimostrino una incoerenza tra quanto stabilito e quanto si doveva stabilire.
- b) I Comitati potranno applicare, in caso di provvedimenti di notevole gravità (oltre due anni), alcune sanzioni alternative a quanto stabilito dalle normative. In questo caso. La Direzione Tecnica presenterà eventuali istanze alla Presidenza provinciale delegata nel nostro Comitato all'esame dei fatti accaduti e dei provvedimenti emessi in seguito agli stessi.

Art. 7 - Ammonizioni

Si consulti in materia anche il contenuto dell'articolo 16.

Nota importante

La squalifica per raggiunto limite di ammonizioni (o falli tecnici nella pallacanestro) è effettiva solo con la puntuale delibera del giudice e in mancanza di essa, il giocatore NON DEVE scontare alcuna giornata di squalifica. (In tal senso si consulti anche l'art. 16 che precisa la decorrenza e gli automatismi legati alla recidiva per ammonizioni).

Le norme prevedono:

- a) La successione ed il computo delle ammonizioni, comminate in Campionati e/o in categorie diverse, debbono essere distinte rispettivamente per ciascun Campionato e ciascuna categoria. Ai fini dell'applicabilità del seguente comma, all'ammonizione inflitta dal direttore di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato ufficiale. Il Giudice Sportivo competente segnalerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver conseguito l'ultima ammonizione utile prima della squalifica. La squalifica per raggiunto limite di ammonizioni non è valida se non è espressa nel Comunicato ufficiale affisso all'albo CSI cui le Società devono sempre attenersi (l'aggiornamento dell'Albo si intende effettuato al giovedì alle ore 19.00). Si ribadisce il contenuto della "Nota importante" e pertanto le Società debbono verificare sempre in tale Comunicato la squalifica irrogata ai propri giocatori e solo in questo caso debbono far scontare agli stessi il turno sanzionato. Il Giudice sportivo darà evidenza del raggiungimento dell'ammonizione precedente a quella che comporterebbe la squalifica. Tale avviso rappresenta tuttavia un servizio che viene reso alle Società e ai tesserati, ma non è condizione per l'irrogazione della squalifica al raggiungimento del limite di ammonizioni previsto. La squalifica per raggiunto limite di ammonizioni deriva da un calcolo aritmetico delle ammonizioni ricevute dal tesserato. Per tale ragione potrà essere sempre irrogata, senza limiti di tempo e senza che possa essere considerata tardiva o intempestiva.
- b) Le sanzioni delle ammonizioni si scontano esclusivamente nella competizione a cui le stesse si riferiscono; se le ammonizioni e le diffide si residuano al termine della manifestazione, esse si considerano automaticamente annullate.

Art. 8 - Norme di integrazione dei provvedimenti disciplinari

Squalifiche a fine attività

Alla fine dell'anno sportivo, le ammonizioni sono di fatto azzerate. I giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per due giornate effettive e che non hanno scontato le stesse per termine dell'attività, potranno essere regolarmente impiegati all'inizio dell'anno sportivo successivo.

È possibile, negli sport individuali, la non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali) e/o la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 9 - Perdita della gara

In questo capitolo sono esaminati i casi di:

1. Responsabilità oggettiva della squadra per gravi fatti o delle squadre.
 2. Presentazione in campo oltre il tempo stabilito di attesa, mancato approntamento del campo e impianto di gioco.
 3. Partecipazione di giocatori non aventi titolo perché non tesserati, squalificati in possesso di tesseramento non atleta, non legittimati per lo sport giocato, fuori dall'età prevista dai regolamenti con dati anagrafici non corretti, non in regola sui trasferimenti, mixati erroneamente tra squadre della stessa Società. Per quest'ultima casistica, i provvedimenti nei Tornei Calcio a 7 sono assunti solo su reclamo di parte.
 4. Immissione irregolare di giocatori di riserva, sostituzioni irregolari.
 5. Irregolarità riscontrate durante e dopo le omologazioni delle gare, irregolarità tesseramento Federazioni/CSI.
 6. Rinuncia alla gara, ritiro della gara, ritiro dalla manifestazione, spostamenti di gara non autorizzati.
 7. Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara.
 8. Sforamento illegittimo delle date di calendario, spostamenti non consoni e gare di conseguenza non effettuate.
 9. Varie legate alle omologazioni gare, spostamenti non autorizzati.
-
- a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7), 0-6 (calcio a 5), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.
 - b) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
 - c) La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma a) risulti di entrambe.
 - d) La violazione della norma, che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione sportiva di cui al comma a); l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.

- e) La punizione sportiva della perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, giocatori partecipanti con età maggiore di quella stabilita, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione non superiore ai 30 gg., al Presidente e/o al Dirigente responsabile, in caso di negligenza colposa. L'inibizione è aumentabile in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive. I provvedimenti si applicano anche alle gare pregresse già omologate; in caso di finali, la Società in difetto è estromessa dalla manifestazione. Analogo provvedimento incorre la Società che dolosamente utilizza il meccanismo delle sostituzioni, impiegando quindi atleti non aventi diritto. La perdita della gara (con ammenda e inibizione del dirigente) in caso di dolo, sarà assegnata per l'impiego di tesserati che risultano, al CSI, con dati anagrafici errati e, analogo provvedimento, sarà a carico in caso di impiego di giocatori con tesseramento "non atleta" o non tesserati per lo sport di pertinenza. L'errore di ammissione ad una gara di un atleta non in regola con le procedure di riconoscimento per mancanza tessera, non causa la perdita della gara stessa in caso di verifica della regolarità di tesseramento in fase di omologazione della gara. In caso di Coppe o fasi finali ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse comporta esclusivamente l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione oltre ai provvedimenti di ammenda e inibizione di Dirigenti.
- f) La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, fermo restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente accompagnatore di inibizione di un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive. L'immissione nella distinta di giocatori in posizione irregolare non comporta la perdita della gara qualora la Società avversaria rinunci a disputare la gara in questione, fermo restando la conferma dei provvedimenti al Presidente o al dirigente accompagnatore. La partecipazione di atleti di età inferiore a quella prevista non comporta la perdita della gara, ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti collaterali nei confronti della Società e/o inibizione al Dirigente responsabile (salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica). L'irregolare procedura delle sostituzioni comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere. E' possibile intervenire per modificare il risultato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta e accertata successivamente l'irregolare partecipazione di atleti.
- g) Stante la particolare normativa che regola la rotazione della designazione degli arbitri ufficiali in determinate categorie, la sanzione della perdita della gara viene altresì irrogata alla Società ospitante che non metta a disposizione per l'arbitraggio stesso un proprio arbitro di Società, nei casi in cui non sia previsto arbitraggio ufficiale. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà altresì applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

- h) Comporta la sanzione sportiva della perdita della gara anche l'irregolarità procedurale, che inficia la regolarità di una gara con precisa responsabilità di una Società sportiva. Se la responsabilità è attribuibile all'arbitro, la gara dovrà essere ripetuta.
- i) Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse, si applica la sanzione della perdita della gara secondo le norme dell'articolo 6 oppure con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Il presente comma deve essere integrato dall'art. 10 del Regolamento di Giustizia.
- j) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni e obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari. Tale infrazione non comporta la perdita della gara, a meno che non abbia apportato alla squadra del tesserato un indebito vantaggio sul piano agonistico.
- k) Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara giocata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo.
- l) La sanzione di perdita della gara è attribuita alle Società non rispettose delle norme legate all'obbligo di disputa delle gare, secondo il calendario ufficiale (fermo restando la valutazione del Giudice Sportivo per le responsabilità accertabili). La discrezionalità del Giudice si estende ai provvedimenti collaterali.
- m) La perdita della gara con ammenda e squalifica di 6 mesi effettivi al dirigente, nonché inibizione al Presidente per minimo 30 gg., è dovuta per qualunque infrazione agli Articoli 2 e 5 del Regolamento comune a tutti gli sport (tesseramento e trasferimento).
- n) È parimenti assegnata la perdita della gara, con ammenda alla Società, nel caso di inagibilità e mancato approntamento del campo di gioco, non dovuti a causa di forza maggiore. Anche la colposa indisponibilità del proprio campo di gioco, causa la perdita della gara.
- o) L'impiego irregolare di giocatori per motivi legati al tesseramento od alle incompatibilità federali, causerà la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali conseguenti. Questi risultati convenzionali si applicano a tutte le gare arretrate in cui sono stati impiegati atleti in posizione irregolare.
- p) Nei casi di cui sopra, sono previste sanzioni a carico del Presidente della Società e/o del dirigente societario di cui si è accertata inconfutabilmente la responsabilità dell'infrazione.

Anche qualunque altra irregolarità riscontrata nella posizione dei giocatori impiegati effettivamente in campo, provoca:

- i. perdita della gara e, esaminate in sede di omologazione, con ammenda e inibizione al dirigente
- ii. perdita delle eventuali gare già omologate
- iii. Tutti i provvedimenti legati alla perdita della gara saranno corredati da ammenda alla Società in difetto alla inibizione dei Dirigenti responsabili e a possibile penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in difetto.

Il procedimento legato ad irregolarità federali di cui sopra deve essere chiesto dalle Società interessate tramite documentazione probante, in quanto il CSI non instaura procedimenti d'ufficio.

Art. 10 - Rinunce o ritiri dalle gareRinuncia alla disputa d'una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento tecnico della manifestazione.

N.B.: una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 (tre) rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Rinunce preventive

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente comma, con esclusione della sanzione accessoria di cui al punto b).

Negli ultimi 30 (trenta) giorni del campionato, o per rinunce tardive, verrà applicata l'ammenda di cui al punto c) con una riduzione del 50%.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Le rinunce comportano ammenda e penalizzazione. L'applicazione del punto in meno in classifica è discrezionale da parte del Giudice Sportivo, dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione. La discrezionalità del Giudice può estendersi anche ad una definizione diversa della gara. In merito alla "Rinuncia Preventiva", la tardiva comunicazione di rinuncia alla Segreteria, alla Commissione Tecnica di riferimento o al Pronto Arbitri non potrà essere considerata tale, qualora non sia stato possibile stornare la designazione arbitrale. Nel caso rinunce con preavviso e nei casi di arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal campo per insufficiente numero di atleti, qualora questi fatti dipendano da cause di forza maggiore, la Società inadempiente può chiedere la ripetizione della gara, con istanza da presentarsi alla Direzione Tecnica entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara stessa o del primo giorno non festivo.

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preventiva. Nei suoi confronti sarà disposta solo la perdita della gara, senza penalizzazione e con ammenda solo nella misura del 50%.

La squadra che non si presenta a gare di semifinale o finale, incorre nell'esclusione dalla classifica e in un'ammenda, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito accertato dalla Direzione Tecnica e/o dalla Commissione Tecnica.

Può essere richiesta, dalla Direzione Tecnica provinciale al Consiglio provinciale, l'esclusione di una Società in cui sia accertato il coinvolgimento di tutti i principali tesserati in gravissimi fatti di violenza.

Art. 11 - Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- a) se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- b) se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente Art. 10 "Rinunce preventive".
- d) Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente Art. 10 "Rinunce preventive".

Art. 12 - Efficacia del provvedimento disciplinare

- a) Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale e l'applicazione degli automatismi. La data di pubblicazione sull'Albo del Comunicato Ufficiale è normalmente quella del giovedì alle ore 19.00 di ogni settimana e quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto, dalle Società sportive, dal momento della sua pubblicazione e pubblicazione sull'Albo del CSI Reggio Emilia. Anche nella lettura, interpretazione e applicazione del disposto del Comunicato Ufficiale, è fatto obbligo alle Società sportive e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva, lealtà e probità.
- b) I provvedimenti disciplinari a tempo, a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione.
- c) Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nel Campionato, torneo o manifestazione di pertinenza, e quindi nella specifica categoria/disciplina sportiva. La squalifica "a giornate" non supererà il limite di dodici. Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte.

- d) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta, ecc., non permettono di scontare una squalifica. La squalifica sarà ritenuta scontata, viceversa, in caso di mancata (e non programmata) presentazione della squadra avversaria.
- e) Le sanzioni di squalifica o inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nell'anno sportivo in cui sono state irrogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'anno sportivo seguente, anche nel caso in cui il giocatore e/o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Società. La norma non si applica ai residui di squalifica di 2 gare dell'annata sportiva passata: questi residui (come peraltro le ammonizioni riscontrate) sono di fatto annullati. Le Società sono sempre tenute ad informarsi al CSI in merito ad eventuali squalifiche pendenti a carico dei propri tesserati, anche in caso di tesseramento di nuovi giocatori. L'eventuale agevolazione prevista dal CSI, consistente nella pubblicazione periodica delle pendenze disciplinari in essere, costituisce esclusivamente un servizio in più per le Società non limitandone la relativa responsabilità.
- f) Le Società oggetto di squalifica del campo disputeranno le gare sul campo designato dal CSI, fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative. Le gare non possono essere disputate in impianti vicini a quelli oggetto di squalifica. Le spese per l'allestimento dell'incontro e la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.
- g) Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo, che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione o aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.
- h) L'espulsione di un atleta, prima dell'inizio della gara, definisce una giornata di squalifica già automaticamente scontata.

Fasi finali

Nelle gare di finale o in concentramento, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica designati o presenti in campo, la consultazione immediata con il Giudice Sportivo e la notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata. La delega alla notifica è esercitata da parte di commissari di campo presenti in loco. Analogamente, la Giustizia Sportiva prevede, in caso di fasi finali organizzate in giornate successive, l'esame documentale e l'emissione di delibere con carattere di urgenza.

In materia di fasi finali, sono possibili edizioni di comunicati emessi dal Giudice sportivo in qualunque giorno/ora lo stesso ritenga opportuno emetterli.

In caso di gravi irregolarità nelle semifinali, la squadra è esclusa dalle finali. Tale provvedimento non si applica in caso di gara data persa per impiego irregolare di atleti.

Art. 13 - Sospensione cautelare

- a) Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.
- b) Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione stesso.
- c) Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
- d) I periodi di sospensione già scontati debbono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 14 - Derghe speciali

In caso di squalifica a giocatori che hanno facoltà di svolgere mansioni dirigenziali in altre categorie o discipline, il divieto alla partecipazione a gare ufficiali è esteso a tutte queste mansioni, fino a squalifica scontata. Rimane possibile, per le categorie giovanili dagli Under 12 a scendere, un'eccezionale deroga prevista dalla Direzione Tecnica. La deroga è concedibile esclusivamente per particolari motivazioni associative, valutate tali dalla Direzione Tecnica.

Art. 15 - Espulsioni e ammonizioni**Automatismo delle sanzioni Tesserati espulsi dal campo**

L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi in quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso.

Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali.

Ammonizioni

Non è viceversa considerata automatica la squalifica per raggiunto limite di ammonizioni (o falli tecnici) raggiunte durante le gare: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del Giudice Sportivo che di norma viene resa pubblica il giovedì alle ore 19.00.

Pertanto, ad esempio e a maggior chiarimento, il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni potrà essere impiegato fino al giovedì sera successivo, con obbligo di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla pubblicazione del comunicato ufficiale (dal venerdì alle ore 19.00), in cui il giudice ratifica la sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni.

Non è mai consentito ad una Società "anticipare" le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni.

Art. 16 - Circostanze aggravanti e attenuanti

- a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio/alla metà, qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.
- b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:
 - i. Avere generato con il proprio comportamento rilevanti conseguenze
 - ii. Avere creato con la propria azione od omissione turbativa dell'ordine pubblico
 - iii. Aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto
 - iv. Aver tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica
- c) Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:
 - i. Avere agito a seguito di grave provocazione subita
 - ii. Aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario
 - iii. Essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto
- d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai comma b) e c) del presente articolo, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
- e) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalente fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore.

Art. 17 - La riammissione

Il tesserato, che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 6, può chiedere la riammissione al Consiglio nazionale dopo aver scontato almeno la metà della squalifica. La riammissione può prevedere sanzioni alternative, secondo le indicazioni e le proposte riportate nel parere favorevole del CSI Reggio Emilia.

Art. 18 - Violazione di natura associativa

Qualora l'Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all'Organo associativo competente a norma dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 19 - Verbalizzazione degli atti istruttori

L'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall'Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

Art. 20 - Obbligo di trasmissione degli atti

- a) L'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avverso da reclamo, all'atto della ricezione in copia dell'impugnazione proposta, deve inoltrare all'Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.
- b) Qualora ciò non avvenga, il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.

Art. 21 - Fasi finali

- a) Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta (quali play off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato di 0-3 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7), 0-6 (calcio a 5) 0-20 (pallacanestro) o 0-3 (pallavolo), è esclusa dalle finali stesse.
- b) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza provinciale.
- c) Per quanto sopra espresso, nei casi di formula all'italiana, i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.
- d) Il ritiro da fasi finali comporta anche ammenda minima di 60 Euro.

Art. 22 - Osservazioni scritte

- a) Al termine dell'incontro il Dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti l'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo Giudicante allegate al rapporto arbitrale. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 24.00 del giorno successivo (escluse le festività) alla gara.
- b) Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, né preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.
- c) Le "osservazioni scritte", gli esposti, le memorie, ecc., non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con Ricorsi e Reclami formali. Le osservazioni devono essere firmate da aventi diritto.

Art. 23 - Rapporto arbitrale e documenti assunti dalle commissioni giudicanti

- a) Al termine di ogni gara gli arbitri redigono il relativo rapporto, che deve essere trasmesso all'Organo Giudicante competente nel più breve tempo possibile.
- b) Il rapporto, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non è strumento esclusivo d'accertamento della verità e di verifica delle circostanze dei fatti ivi menzionati per l'Organo Giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della Giustizia. Sono altresì assunti dal Giudice Sportivo i rapporti degli osservatori, a qualunque titolo essi siano presenti sul campo.
- c) Nelle discipline di Calcio e Calcio a 5, l'arbitro apporrà nelle distinte da restituire a fine incontro alle due Società, l'elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi durante la gara nonché l'evidenza del risultato della stessa. Le Società devono controllare quanto evidenziato e, in caso di disaccordo, porre immediata riserva al direttore di gara.
- d) Il talloncino di cui sopra non ha valore agli effetti del conteggio privato delle ammonizioni. Inoltre non riporta mai i fatti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro e le eventuali relazioni di osservatori di campo.

Art. 24 - Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari

- a) Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari pubblicato sull'albo del CSI è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari e si presume conosciuto a far data della sua pubblicazione. Ogni Società è tenuta a consultarlo per le necessità del caso. Come già indicato nell'articolo 12, nella lettura, interpretazione ed applicazione del disposto del comunicato ufficiale, è fatto obbligo alle Società e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva e lealtà.
- b) Non sono ammessi in alcuna sede reclami che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.
- c) La pubblicazione del Comunicato sui media di vario tipo (stampa locale, e-mail, ecc.) e/o comunicazioni verbali della Segreteria del CSI, rappresentano solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

Art. 25 - Non impugnabilità delle sanzioni

- a) Non sono impugnabili in nessuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - i. Ammonizioni e/o ammonizioni con diffida a Società e giocatori
 - ii. Squalifiche a giocatori per 1 (una) giornata
 - iii. Inibizioni a dirigenti fino a 15 (quindici) giorni
 - iv. Ammende fino a 25 Euro se comminate a una Società con la stessa delibera. Nel caso di più ammende per mancanze diverse, sono soggette a reclamo solo quelle che singolarmente superano 25 Euro.
- b) Per i provvedimenti suddetti, attesa la loro non impugnabilità, si prescinde dalla declaratoria sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.
- c) È consentito alle Società di far verificare all'Organo Giudicante di 1° grado, tramite una istanza scritta, solamente le squalifiche di 2 giornate o inibizioni per 15 gg.; tale istanza è formalizzata da semplice richiesta di riesame inoltrata entro 3 gg. dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, tramite raccomandata postale o raccomandata a mano. Il tutto prevede un versamento di 50 Euro per diritti di Segreteria che, per agevolare le Società sportive, sono restituibili in caso di accoglimento.

Prova televisiva

Eventuali materiali audio/video prodotti non sono a disposizione di tesserati e Società sportive quale fonte di prova per qualunque ricorso.

Art. 26 - Gli organi giudicanti

La giurisdizione del CSI è esercitata secondo le norme del seguente Regolamento:

- Dai Giudici Unici provinciali (GUP) che deliberano d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali inoltrati dal direttore di gara e sui ricorsi avverso la regolarità delle gare.
- Dalla Commissione provinciale Giudicante del Comitato (CPG) che delibera su reclami di parte presentati avverso le decisioni dei Giudici Unici.
- Dalla Commissione regionale Giudicante (CRG) che delibera sia sui giudizi sull'attività regionale instaurati su reclamo di parte avverso i provvedimenti delle Commissioni Disciplinari regionali (CDR) sia sui giudizi di appello sull'attività provinciale avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali Giudicanti (CPG) su reclamo di parte. Alla Commissione regionale Giudicante si può ricorrere per provvedimenti superiori alle tre giornate di squalifica e il ricorso deve essere effettuato entro 4 gg. dalla data ufficiale di pubblicazione del comunicato della Commissione provinciale Giudicante.

- Dalla Commissione nazionale Giudicante (CNG) che delibera sui giudizi di appello avverso le decisioni rese dalle Commissioni regionali Giudicanti (CRG) sull'attività provinciale solo per sospensioni
- superiori a 12 (dodici) mesi, sui giudizi d'appello sull'attività regionale avverso le decisioni rese dalla Commissione regionale Giudicante (CRG) su reclamo di parte e sui giudizi di appello avverso le decisioni rese di ufficio o su reclamo di parte delle Commissioni Disciplinari nazionali (CDN) istituite di volta in volta per singole manifestazioni nazionali. Tutte le Commissioni Giudicanti non hanno mai la possibilità di aggravare i provvedimenti disciplinari già espressi e oggetti di ricorso.

Art. 27 - Esercizio dell'azione

Il provvedimento disciplinare si svolge:

- d'ufficio
- su ricorso o su reclamo di parte

Art. 28 - Instaurazione del provvedimento d'ufficio

- a) Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dai direttori di gara.
- b) Il procedimento si svolge dinanzi ai competenti Giudici unici, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.
- c) Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma b) instaura apposito procedimento d'ufficio in merito per presunti illeciti sportivi.
- d) Si precisa che per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.

Art. 29 - Termini per l'adozione di provvedimenti disciplinari

I Giudici Unici provinciali devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della gara, prorogabili fino a 30 (trenta) in presenza di giustificati motivi.

Art. 30 - Titolarità

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le Società e i tesserati che abbiano interesse al reclamo stesso; la validità di questa norma si applica anche ai ricorsi.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società, è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o persona da lui delegata.
- c) Avverso i provvedimenti adottati a carico dei tesserati, sono legittimati alla proposizione del reclamo sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza, per tramite del Presidente o di persona da lui delegata.
- d) In caso di presunto illecito sportivo o di presunta posizione irregolare di tesserati, sono legittimati alla proposizione di ricorso o reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, quali l'interesse in classifica.
- e) Non sono ammessi ricorsi o reclami per presunti errori tecnici arbitrali su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dagli arbitri e che siano sottoposti alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi.

Art. 31 - Ricorso avverso la regolarità della gara

- a) Le Società possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente regolamento o per posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra avversaria (es: tesseramento irregolare, giocatori squalificati dal CSI o da Federazioni nazionali con le quali il CSI ha una convenzione in essere, ecc.). Ribadendo comunque la validità di quanto espresso al punto d) successivo, occorre far pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 20 del giorno successivo alla disputa della gara, o del primo giorno non festivo, il “preannuncio di reclamo”.
- b) I ricorsi riguardanti i giocatori squalificati da Federazioni nazionali possono essere presi in considerazione solo se la relativa squalifica è stata superiore al periodo stabilito nelle singole discipline sportive, fermo restando che rimane responsabilità della Società ricorrente produrre la documentazione comprovante l’oggetto del ricorso stesso.
- c) Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare del Comitato in 2° istanza. In entrambi i casi l’indirizzo è: via Agosti, 6 – 42124 Reggio Emilia. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo e-mail entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo oppure d’ufficio da parte del Giudice Sportivo.
Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il quarto giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) tramite raccomandata, e dovrà contenere:
 - La motivazione per cui si reclama;
 - la ricevuta del versamento della tassa reclamo (Tassa Reclamo: € 50,00);
 - qualora il ricorso riguardi l’eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, copia dello stesso dovrà essere inviato anche alla Società avversaria a mezzo raccomandata, la cui ricevuta dovrà essere allegata al ricorso inviato al Giudice Sportivo
- d) I termini di cui al comma d) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale o l’annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.
- e) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme, costituisce vizio di forma e preclude l’esame del ricorso.

Art. 32 - Reclami verso le delibere del Giudice Sportivo

- a) Verso le delibere del Giudice Sportivo, gli aventi diritto (vedi art. 30) possono presentare reclamo alla Commissione provinciale Giudicante (CPG), salvo quanto disposto dall’art. 25.
- b) Non sono ammessi reclami in cui la parte reclamante non abbia interesse all’osservanza della disposizione violata oppure abbia dato concorso a dare causa all’irregolarità.
- c) La Commissione provinciale Giudicante è competente in merito a tutti i giudizi sull’attività provinciale instaurata su reclamo di parte. Essa è nominata annualmente dal Consiglio provinciale ed è composta di tre o cinque membri, con un Presidente delegato dal Direttore Tecnico provinciale.
- d) La Commissione provinciale Giudicante deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei reclami. Tale termine è prorogabile sino a 30 (trenta) giorni in caso di giustificati motivi.

Art. 33 - Modalità dell'invio dei reclami alla Commissione provinciale giudicante

- a) I reclami alla Commissione Giudicante del Comitato devono essere inviati entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione sull'albo del CSI del comunicato ufficiale inerente le delibere pertinenti dei Giudici Unici a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano.
- b) La lettera di reclamo deve essere firmata sempre dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di sua assenza o inibizione) o da dirigenti che ne hanno la titolarità tramite delega scritta (e allegata).
- c) Il reclamo può essere inviato anche alla Direzione Tecnica del CSI via mail esclusivamente per inoltrare alla Commissione Giudicante stessa, sempre figurante come intestataria del reclamo. Non è ammesso l'invio tramite fax.
- d) Il reclamo deve essere redatto in due copie, una delle quali dovrà essere indirizzata all'attenzione del Giudice Sportivo che ha emesso la delibera impugnata.
- e) Qualora il reclamo riguardi l'eventuale modifica del risultato ottenuto sul campo o emesso a tavolino, copia del reclamo stesso deve essere inviata a mezzo raccomandata formale anche alla Società avversaria; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.
- f) Il reclamo deve essere altresì accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa reclamo (Tassa Reclamo: € 50,00); restituibile in caso di accoglimento anche parziale del reclamo stesso. Il reclamante potrà versare la tassa di cui sopra direttamente alla Segreteria del CSI Comitato di Reggio Emilia che provvederà a fare debita nota dell'operazione sul reclamo.
- g) I termini di cui al comma a) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi fermo restando che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio automaticamente impressa risultante dalla mail e l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.
- h) Il reclamo deve contenere, pena l'inammissibilità:
 - i. La Commissione che si intende adire
 - ii. Il nome, cognome e la qualifica di colui che lo propone
 - iii. I provvedimenti oggetto di impugnazione
 - iv. Le circostanze di fatto e diritto a sostegno del reclamo (con le richieste relative)
 - v. I mezzi di prova che si intendono produrre e le relative richieste e conclusioni
 - i) Le Società che intendono essere convocate dovranno precisarlo nel ricorso.
 - j) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso. Si ribadisce che la redazione del reclamo in forma generica è motivo di inammissibilità e che la declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo stesso. Comporta altresì l'incameramento della tassa versata.

Art. 34 - Non sanabilità delle irregolarità

Qualunque irregolarità procedurale che rende inammissibile il reclamo proposto non può in nessun caso essere sanata mediante inoltrare di successive istanze e produzione di atti. Il reclamo si intende formalmente proposto e depositato nel momento in cui viene versata la relativa tassa.

Art. 35 - Rinuncia al reclamo

- a) Le parti possono rinunciare al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.
- b) La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa.
- c) La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

Art. 36 - Divieto di aggravare

Quando il procedimento è iniziato su reclamo di parte avverso una decisione resa d'ufficio, l'Organo Giudicante non può irrogare una sanzione più grave per specie o quantità di quella oggetto del reclamo medesimo.

Art. 37 - Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentramento

Nelle fasi finali a eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il reclamo è proposto secondo le seguenti modalità:

Gara di finale prevista per il giorno successivo: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.

Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla gara per la quale si ricorre. In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.

Le delibere vengono prese dalla Commissione Speciale Finali composta dal Presidente della Commissione provinciale Giudicante, dal Giudice Sportivo e dal Coordinatore Tecnico che ne assume la Presidenza.

Le delibere della Commissione speciale finali sono inappellabili.

Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dalla Direzione Tecnica) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

Art. 38 - Termini per le delibere della Commissione provinciale giudicante

- a) La Commissione Giudicante del Comitato (CPG) deve deliberare in merito ai reclami dei quali è stata investita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dei reclami stessi, prorogabili fino a 30 (trenta) giorni in presenza di giustificati motivi.
- b) Le delibere della Commissione provinciale Giudicante (CPG) sono immediatamente esecutive a partire dalla loro pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale di norma affisso all'albo CSI.
- c) Le delibere della Commissione Giudicante saranno comunicate immediatamente con posta elettronica alle Società ricorrenti e figureranno in forma estensiva sul sito internet www.csi.milano.it e soprattutto all'albo ufficiale del CSI.

Art. 39 - Controdeduzioni e memorie illustrative

Tutte le parti coinvolte in un reclamo possono far pervenire all'organo di giustizia competente memorie illustrative in qualsiasi momento, purché prima che venga emessa la decisione che chiude il giudizio. Le memorie di cui sopra devono essere prodotte entro 7 giorni da quando si ha effettiva conoscenza della pendenza del provvedimento e comunque non oltre la delibera.

Art. 40 - Principio della difesa

- a) Con la proposizione del reclamo all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.
- b) A tale fine, l'organo di giustizia dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni, verbalizzandole.
- c) Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenere copia.

Art. 41 - Autorità competente a ricevere l'atto di appello

- a) Contro le decisioni della Commissione Giudicante del Comitato in sede di reclamo sull'attività provinciale, gli interessati possono proporre appello davanti alla competente Commissione regionale Giudicante (CRG), fermo restando che non è possibile proporre impugnazione alla CRG per i provvedimenti che comportano una sospensione dell'attività regionale fino a 3 (tre) mesi o a 13 (tredici) giornate di gara comminati dalla Commissione provinciale Giudicante.
- b) Contro le decisioni adottate in sede di appello dalle CRG sull'attività provinciale, le parti interessate possono proporre nuovo appello alla Commissione nazionale Giudicante (CNG) solo per sospensioni dall'attività superiori a 12 (dodici) mesi.

Art. 42 - Sospensione dell'esecuzione

- a) Con lo stesso atto di appello le parti interessate possono chiedere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti avversati.
- b) Sulla domanda l'organo competente decide in via preliminare prima della trattazione del merito e quando ricorrono gravi motivi sospende in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 43 - Modalità e termini dell'atto di appello

- a) L'atto di appello deve essere inoltrato al competente Organo Giudicante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 4 (quattro) giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.
- b) Copia dell'atto di appello, con le stesse formalità di cui il precedente comma a), deve essere inviata alle eventuali controparti e all'Organo Giudicante che ha emesso la decisione impugnata.
- c) I termini predetti sono perentori e sono computati escludendo il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

- d) Le tasse di reclamo sono quelle previste dal Regolamento Nazionale CSI "Sport in Regola"
- e) Copia del versamento eseguito dovrà essere allegata al reclamo stesso.
- f) Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione del plico.
- g) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del reclamo.
- h) Si precisa che tutte le spese sostenibili per l'esame dei reclami sono sempre a carico della Società ricorrente.

Art. 44 - Validità del regolamento

- a) Il presente Regolamento si intende in vigore per l'anno associativo 2019/2020 e si intende conosciuto e accettato dalle Società iscritte all'attività, in quanto pubblicato in internet sull'albo a settembre 2019.
- b) Costituisce regolamentazione primaria il Regolamento di Giustizia edito dalla Direzione Tecnica nazionale. Il presente Regolamento integra le norme nazionali con alcune disposizioni che considerano anche esigenze del Comitato di Reggio Emilia e che non risultano contrastanti con il Regolamento di Giustizia nazionale stesso. Il Regolamento inoltre concilia le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico del CSI e i principi dello Statuto dell'Associazione con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite dai Comitati provinciali locali in ordine all'attività sportiva, dei regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali, ivi compreso quanto previsto nelle relative convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive nazionali stesse.
- c) Le Società possono chiedere alla Direzione Tecnica provinciale eventuali notizie su norme riguardanti i ricorsi per legittimità, la sezione per le Garanzie, i criteri per la composizione degli organi giudicanti, i procedimenti per illecito sportivo e per l'uso di sostanze dopanti.
- d) In riferimento alla pubblicazione della Direzione Tecnica nazionale, denominata "Sport in Regola", rappresenta assoluta e primaria necessità.

Art. 45 - Provvedimenti a carico di tesserati

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

È il minimo applicabile sempre in caso di espulsione, per le motivazioni seguenti:

- a) Condotta scorretta
- b) Condotta poco etica
- c) Condotta ironica
- d) Condotta protestatoria
- e) Condotta verbalmente minacciosa
- f) Condotta antisportiva
- g) Condotta fallosa in campo
- h) Disattenzione del capitano alle procedure del saluto delle squadre dove obbligatoriamente
- i) previsto
- j) Condotta offensiva nei confronti di altri tesserati

Squalifica per 2 giornate effettive di gara

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal giudice sportivo
- b) Espressioni e gesti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara
- c) Espressioni gravemente intimidatorie e/o minacciose nei confronti degli ufficiali di gara
- d) Offese al pubblico
- e) Atteggiamenti provocatori nei confronti di spettatori

- f) Coinvolgimento in aspetti di rissa
- g) Danni lievi provocati volutamente ad attrezzature o spogliatoi
- h) Comportamento provocatorio nei confronti del pubblico
- i) Incomprensione ovvero non espletazione del ruolo di capitano

Squalifica per 3 giornate effettive di gara

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) Vie di fatto (o tentate vie di fatto) attenuate da provocazione, verso tesserati o spettatori
- c) Lancio di oggetti verso tesserati o spettatori

Squalifica per 4 giornate effettive di gara

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) Vie di fatto nei confronti di tesserati
- c) Lancio di oggetti verso l'arbitro, senza creare danni fisici
- d) Gestii e/o atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno
- e) Gravissimi gesti provocatori o istigatori, che mettano a rischio l'andamento della gara
- f) Sputi a tesserati
- g) Gravi atti vandalici su attrezzature

Squalifica da 1 a 3 mesi (da 4 a 12 giornate effettive di gara)

Purché inferiore a mesi tre di squalifica. In caso contrario si renderà obbligatoria la convocazione del tesserato.

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) Condotta gravemente irrisoria nei confronti degli ufficiali di gara, lesiva della loro dignità personale
- c) Condotta offensiva e denigratrice nei confronti della Associazione
- d) Comportamenti che offendano etnie, razze o religioni (Illecito disciplinare discriminatorio)
- e) Gravi episodi di violenza a danno di terzi
- f) Lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza gravi danni fisici
- g) Aver strappato il fischietto o il taccuino all'arbitro

Squalifica superiore 3 mesi fino a 1 anno

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) Episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con danni modesti alle persone
- c) Gravi atti di violenza nei confronti di tesserati o pubblico, con danni fisici alle persone
- d) Violazione della clausola compromissoria

Squalifica oltre 1 anno

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) GRAVI atti di violenza e/o sputi nei confronti degli ufficiali di gara
- c) GRAVI atti di violenza nei confronti di spettatori e/o tesserati

Squalifica per 3-4 anni

(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)

- a) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
- b) Doping
- c) Illeciti/frodi sportivi

Art. 46 - Provvedimenti nei confronti di società

(Per quanto stabilito nei paragrafi successivi (a, b, c, d, e, f, g) possono essere previste più sanzioni disciplinari, di diversa specie, secondo i regolamenti nazionali vigenti)

- a) Diffida e/o ammenda di minimo 10,00 euro
 - I. Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti, ritardate operazioni approntamento campo, ecc.
 - II. Giocatori impiegati senza parastinchi o con equipaggiamento non consono
 - III. Irregolarità maglie
 - IV. Distinte di gioco non conformi
 - V. Mancanza o inefficienza regolare numero palloni
 - VI. Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente
 - VII. Rinuncia alla gara, con preavviso

- b) Ammenda di minimo 15,00 euro
 - I. Recidiva del punto precedente
 - II. Mancanza spogliatoio arbitrale
 - III. Spogliatoi sporchi o non idonei
 - IV. Fumogeni e simili
 - V. Proteste collettive di tesserati in panchina
 - VI. Mancanza servizio d'ordine
 - VII. Mancata assistenza al direttore di gara
 - VIII. Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore
 - IX. Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere
 - X. Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato
 - XI. Presenza in campo di persone non tesserate
 - XII. Presenza di fumatori sul campo di gioco

- c) Ammenda di minimo 20,00 euro
 - I. Recidiva del punto precedente
 - II. Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara
 - III. Mancato recupero della gara nei tempi previsti
 - IV. Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati
 - V. Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o tesserati
 - VI. Mancato rispetto della procedura di saluto, dove la stessa è prevista
 - VII. Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto
 - VIII. Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita
 - IX. Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo stesso

- d) Ammenda di minimo 30,00 euro
 - I. Recidiva del punto precedente
 - II. Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso
 - III. Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati, soci non atleti, in numero eccessivo in distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc)
 - IV. Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente
 - V. Disputa della gara con spostamento non autorizzato
 - VI. Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare



- VII. Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori insufficiente
- VIII. Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due giornate
 - e) Ammenda di minimo 40,00 euro
 - I. Recidiva del punto precedente
 - II. Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
 - III. Mancata presentazione in campo, senza preavviso
 - IV. Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico
 - V. Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati
 - f) Ammenda di minimo 50,00 euro
 - I. Recidiva del punto precedente
 - II. Tesseramenti e trasferimenti irregolari
 - III. Squalifica di campo
 - IV. Mancata presentazione ad una gara di finale
 - V. Mancata presentazione a concentramenti sportivi, creando disagi organizzativi
 - VI. Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali
 - g) Ammenda di minimo 75,00 euro
 - I. Falsificazione di documenti validi alla partecipazione alle gare
 - II. Gravissime infrazioni di tesseramento che coinvolgono tra l'altro la Presidenza della Società inadempiente e con riserva di provvedimenti associativi da parte del CSI

Note:

- a) Le squalifiche a tempo, comminabili sono:
 - I. sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni,
 - II. sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni.
- b) La casistica delle infrazioni commesse riguardano anche i fatti avvenuti ad inizio, negli intervalli o fine gara.
- c) Per i dirigenti, il minimo applicabile è l'inibizione fino a 1 giornata effettiva di gara o a giorni 7. In considerazione del ruolo educativo rivestito dai dirigenti di società, i giudici sportivi, nei confronti degli stessi, applicheranno sanzioni più severe.
- d) Eventuali comportamenti antisportivi da parte di tesserati devono essere sanzionati anche se rivolti nei confronti dei commissari di campo.

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia